



Lâ??ambito di indagine nel giudizio di responsabilità medica

Descrizione

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver basato il giudizio di responsabilit\(\tilde{A}\) medica, a carico dei convenuti, su **un fatto diverso rispetto** sia a quello posto a fondamento della condanna del Tribunale, nonostante che le parti danneggiate non avessero dispiegato appello incidentale sul punto, sia a quello dedotto con l\(\tilde{a}\)??originario atto di citazione (introducendo illegittimamente addebiti concernenti la fase post-operatoria).

La Corte di Cassazione, con sentenza 23 aprile 2024 n. 10901, non ravvisa nella sentenza impugnata alcun **mutamento della domanda** in ragione della presunta introduzione di una causa petendi diversa da quelle dedotta dagli attori, con conseguente violazione dei principi del contraddittorio e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La stessa infatti chiarisce che: â?? nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che lâ??attore, dopo avere allegato nellâ??atto introduttivo che lâ??errore del sanitario sia consistito nellâ??imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi che lâ??errore sia consistito anche nellâ??inadeguata assistenza postoperatoria (come nella specie). E ciò in quanto si deve considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare lâ??ambito dellâ??indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dallâ??attore, possano avere portata preclusiva, stante la inesigibilità della individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo allâ??esito dellâ??istruttoria e dellâ??espletamento di una c.t.u.â??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 03 Mag 2024